



CITTÀ DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 21/08/2019	Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), EX ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020, EX ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011.
-------------------------	---

L'anno **2019** il giorno **21** del mese di **AGOSTO** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in 1ª seduta, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Conte Alessandro	Sì		8	Caputo Vincenzo	Sì	
2	Nassisi Antonio	Sì		9	Ricchello Luigi	Sì	
3	Fasano Silvia	Sì		10	Masella Mariarosaria	Sì	
4	Cortese Stefano	Sì		11	Endemione Antonello	Sì	
5	Surano Matilde	Sì		12	Macri' Giuseppe	Sì	
6	Marra Valeria		Sì	13	Carangelo Caterina	Sì	
7	Parata Michele	Sì					

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Alberto Borredon.

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 05/08/2019

Il Responsabile
f.to Dott. Fabio MARRA

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 05/08/2019

Il Responsabile
f.to Dott. Fabio MARRA

Il Sindaco-Presidente introduce il 2° punto all'O.d.G. avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), EX ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO EX ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011-PERODO 2018-2020”**.

Si dà atto che la seduta consiliare viene sospesa:

- alle ore 19,06 e ripresa alle ore 19,29 (Presenti n.12 Consiglieri Comunali, n.1 assente Consigliere Comunale Marra Valeria);
- alle ore 20,59 e ripresa alle ore 21,06 (Presenti n.12 Consiglieri Comunali, n.1 assente Consigliere Comunale Marra Valeria).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regione, province, comuni ed enti del SSN);

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”*;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato da D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 05/06/2019, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/>, la quale precisa, tra gli altri:

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- b non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

Visto l'art. 174 del TUEL che al comma 1 recita: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. omissis...”*

Vista:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 17/06/2019, con la quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2020 così come definitivamente adottato in sostituzione di quello già deliberato con precedente deliberazione di G.C. n. 64 del 05/06/2018;

Considerato altresì che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 84 in data 17/06/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del D. Lgs n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017) (**sito istituzionale di questo Comune**), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2017 (**sito istituzionale dell'unione dei comuni ionica - salentina**) e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio (**sito istituzionale di questo Comune**);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. in data, relativa al Piano delle alienazioni;
- le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 78-79 in data 17/06/2019, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 16/06/2017, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la relazione sul **contenimento e razionalizzazione spese di funzionamento** redatta in data 13/09/2017 prot. 7846 a cura del Responsabile del Settore ed inviata al Ministero degli Interni in allegato al Mod. F (allegato 6) con nota prot. 2290 in data 03/03/2018, integralmente riportata nel DUP 2018-2020;;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 30/01/2017, relativa all'**approvazione/conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (convertito in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 06/06/2013 e n. 114 del 14/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 30/03/2019, relativa all'approvazione della **TARI, la**

tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 30/01/2017, relativa all'approvazione della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 2 in data 30/01/2017, con cui sono state approvate le tariffe dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 30/01/2017, relativa all'*approvazione/conferma* delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D. Lgs n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 30/01/2017, relativa all'*approvazione/conferma* delle **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**, di cui al Capo II del D. Lgs n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 11/06/2019, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 10/06/2019, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 in data 24/02/2014 e n. 102 in data 17/09/2018, esecutive ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la **concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 11/07/2016, di determinazione delle indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano"*;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo

- di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- “La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta: non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere:

- favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- sfavorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 in data 10/07/2019 al nr. di prot. 6810, verbale n. 35;**

Atteso che il verbale n. 35 del revisore dei conti evidenzia in sintesi che il bilancio di previsione 2018/2020 presenta le seguenti irregolarità:

1) Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018/2020 – Annualità 2018 - del Disavanzo di Amministrazione di cui al Rendiconto 2017 in misura non correttamente calcolata e il differenziale di € 140.124,80 riscontrato tra le risultanze dell'Ente e quelle dell'Organo di Revisione, non è coperto nel Bilancio di Previsione 2018/2020.

2) Mancato accantonamento di somme per passività potenziali e mancata istituzione di un Fondo rischi contenzioso per la vicenda dell'ECOCENTRO e di altre PASSIVITA' POTENZIALI.

Ritenuto relativamente al primo punto di confermare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, del disavanzo di amministrazione pari a **€ 10.969,82**, risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di C.C. 12 del 7/05/2019, per le stesse motivazioni richiamate nell'atto di approvazione citato e dettagliatamente esplicitate nella deliberazione di G.C. n. 53 del 29/04/2019, qui integralmente richiamate;

Ritenuto altresì relativamente al secondo punto del mancato accantonamento di somme per passività potenziali e

in particolare *“la mancata istituzione di un Fondo rischi contenzioso per la vicenda dell'ecocentro”*, che questa Amministrazione non ha provveduto all'accantonamento in un fondo rischi e contenzioso di alcuna somma né alla previsione di una posta in uscita pari alla finanziamento revocato dalla Regione Puglia con determinazione n. 263 del 7/11/2017 di € 239.662,34, in quanto tali somme si riferiscono a fatti e atti di gestione che hanno avuto la loro evidenza e hanno esplicato i loro effetti entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato (31/12/2016).

A tale riguardo la Regione Puglia con nota acquisita al prot. nr. 7494 del 31/07/2019 ha presentato, all'OSL del Comune di Melissano, nota di ammissione alla massa passiva per l'importo anzidetto.

In ogni caso è intendimento di questa Amministrazione esperire ogni tentativo utile a risolvere stragiudizialmente questa vicenda, in maniera tale da garantire anche con altri fondi regionali il finanziamento della spesa per l'ecocentro e fare in modo che la revoca non ricada neppure sulla gestione straordinaria;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri (vedi resoconto stenotipistico allegato);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n.7 voti favorevoli e n.5 voti contrari (I consiglieri Ricchello Luigi, Masella Mariarosaria, Endemione Antonello, Macrì Giuseppe e Carangelo Caterina)

DELIBERA

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 83 del 17/06/2019;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. **di pubblicare** sul sito internet il DUP 2018-2020 e i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
7. **di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n.7 voti favorevoli e n.5 voti contrari (I consiglieri Ricchello Luigi, Masella Mariarosaria, Endemione Antonello, Macrì Giuseppe e Carangelo Caterina)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con n.7 voti favorevoli e n.5 voti contrari (I consiglieri Ricchello Luigi, Masella Mariarosaria, Endemione Antonello, Macrì Giuseppe e Carangelo Caterina) ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. Alberto Borredon

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 04/09/2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 04/09/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

il Segretario Comunale

Melissano, li 04/09/2019

f.to Dott. Alberto BORREDON

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 21/08/2019

Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Borredon
